

Attestazione di conformità per l'utilizzabilità degli atti

Non possono essere utilizzati in giudizio gli atti e i documenti privi della attestazione di conformità all'originale prescritta dall'articolo 25-bis, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992, nella sua versione pro-tempore vigente.

È quanto hanno affermato i giudici di merito in alcune recenti sentenze (237/20225 della Cgt di Padova e 1818/2025 della Cgt di Agrigento), con le quali è stato posto l'accento sull'importanza della regolarità formale dei depositi nel processo tributario telematico.

La norma, nella sua originaria versione, stabiliva che: «Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel

fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale». In altri termini, tali atti e documenti dovevano essere considerati inutilizzabili nel giudizio qualora privi della prescritta attestazione di conformità all'originale.

Nel caso affrontato dai giudici veneti, il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento deducendo l'omessa notificazione delle cartelle richiamate

nell'atto e la prescrizione della pretesa tributaria. Con l'atto di controdeduzioni era stata eccepita l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, sostenendo che sia gli atti presupposti che quelli interruttivi della prescrizione erano stati regolarmente notificati.

I giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo inutilizzabile la documentazione prodotta dalle parti resistenti per dimostrare l'intervenuta notifica degli atti presupposti nonché degli atti interruttivi.

I giudici hanno rilevato che la documentazione prodotta era priva dell'attestazione di conformità all'originale.

— **Davide Settembre**



NT+FISCO

L'articolo in versione integrale è disponibile su [ntplusfisco](https://www.ntplusfisco.it)
[.ilssole24ore.com](https://www.ilssole24ore.com)